



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## A cosa serve il giudice del lavoro?

23 Dicembre 2020 Redazione

***Come fare una causa di lavoro: la competenza per materia e per territorio del tribunale del lavoro.***

Si sente spesso dire che il lavoratore cui siano stati negati o lesi i propri diritti può sempre rivolgersi al giudice del lavoro. Ma chi è e **a cosa serve il giudice del lavoro?** Si tratta di un giudice diverso rispetto a quelli che un tribunale ordinario

offre oppure è uguale a tutti gli altri? Come si fa a parlare con il giudice del lavoro e come si ottiene tutela? Cerchiamo di fare il punto della situazione.

## Chi è il giudice del lavoro?

Per risolvere una controversia relativa a un **rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato** (ad esempio, un contratto di collaborazione esterna), il datore di lavoro e il lavoratore hanno due soluzioni. Possono innanzitutto tentare la via stragiudiziale, ossia rivolgersi a un sindacato o all'ispettorato del lavoro per tentare una conciliazione bonaria della vertenza. In caso di insuccesso o in alternativa a tale tentativo, possono invece rivolgersi al tribunale affinché dirima la controversia.

Ebbene, competente per tutte le cause in materia di lavoro subordinato e parasubordinato e per i rapporti di lavoro subordinato pubblico è il **giudice del lavoro**. Anche se si parla di «giudice del lavoro», in realtà non si tratta di un solo giudice ma di un'intera sezione del tribunale, specializzata proprio nelle controversie relative a tale materia. Essa è quindi composta da più giudici che, ovviamente, si alternano nei vari giudizi.

Le parti non possono chiaramente scegliere il giudice che preferiscono: è la cancelleria ad assegnare alla causa un giudice specifico, che viene stabilito sulla base di criteri rotatori. L'unico obbligo per le parti è di presentare il ricorso alla **sezione specializzata del tribunale in lavoro e previdenza**.

Il giudice del lavoro, peraltro, non giudica solo le cause di lavoro ma anche quelle relative ai contratti agrari, alla previdenza e all'assistenza obbligatoria, alla repressione delle condotte antisindacali, alla repressione delle discriminazioni sessuali sul luogo di lavoro e delle altre discriminazioni. La sua competenza è dunque molto vasta.

## A cosa serve il giudice del lavoro?

Da quanto appena detto, è facile comprendere che il giudice del lavoro è un giudice come qualsiasi altro, con la specializzazione però a decidere questioni in materia lavoristica ossia tutte le controversie tra datore di lavoro e dipendente o tra azienda e collaboratori esterni.

La sua funzione è, quindi, quella di definire la controversia ed emettere una **sentenza** che stabilisca quale delle due parti ha ragione e quale torto.

## Come ci si rivolge al giudice del lavoro?

Quando si dice “**rivolgersi al giudice del lavoro**” non si intende certo la possibilità di parlargli “a tu per tu” come con un normale addetto a un ufficio pubblico. Per rivolgersi al giudice del lavoro bisogna avviare una causa, al pari di qualsiasi altro giudizio presso il tribunale ordinario civile. C’è quindi bisogno di un avvocato che difenda la parte.

L’avvocato depositerà un **ricorso in tribunale**, indirizzato alla sezione “lavoro e previdenza”. Il tribunale è competente a conoscere della controversia qualunque sia il valore della causa.

Ricevuto il ricorso, il giudice fisserà, su tale atto, la data dell’udienza in cui le parti dovranno incontrarsi in giudizio, assistite dai propri difensori. Il ricorso con il provvedimento del giudice va poi notificato alla controparte affinché ne sia messa a conoscenza.

A questo punto, inizia una vera e propria causa ordinaria, nel rispetto delle regole fissate dal Codice di procedura civile.

## Qual è il giudice del lavoro competente?

In caso di **rapporto di lavoro subordinato**, il ricorrente è libero di scegliere di iniziare il giudizio presso il luogo in cui:

- è sorto il rapporto di lavoro;
- si trova l’azienda;
- è situata una dipendenza a cui il lavoratore è addetto o era addetto al momento della fine del rapporto di lavoro.

La competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro 6 mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Per le controversie relative a una prestazione di **lavoro parasubordinato** è competente il tribunale nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell’agente, del

rappresentante di commercio o del titolare degli altri rapporti di collaborazione, al tempo in cui sussisteva il rapporto lavorativo.

A tale fine, per domicilio deve intendersi il luogo in cui il collaboratore, l'agente o il rappresentante ha il centro dei propri affari e interessi.

© Riproduzione riservata - La Legge per Tutti Srl